



COMUNE DI CAMMARATA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Area Amministrativa e Risorse Umane

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O) DEL COMUNE DI CAMMARATA PER ANNI UNO

Condizioni generali

Articolo 1. Oggetto del Capitolato.

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi del Comune di Cammarata: "Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro".

La garanzia della polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni attuali e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

Articolo 2. Importo presunto.

L'importo complessivo a base d'asta presunto per anni uno (mesi dodici) ammonta ad € 30.000,00 imposte e tasse comprese.

Articolo 3. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio.

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato speciale.

Articolo 4. Modalità di espletamento della gara.

Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i ad operatore economico da selezionare con il criterio del minor prezzo, previa richiesta di offerta ad operatori economici in possesso dei requisiti che hanno manifestato interesse all'affidamento.

Articolo 5. Decorrenza e proroga dell'assicurazione.

L'assicurazione ha validità di dodici mesi.

A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 6. Descrizione dell'attività oggetto dell'assicurazione.

La garanzia della polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività dell'Ente, comunque svolte, in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Ente, sia diretta sia indiretta anche quale committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, in quanto l'Assicurato può svolgere la propria attività direttamente o indirettamente, avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

L'assicurazione comprende altresì la proprietà, l'uso e la conduzione d'ogni bene, mobile o immobile, impianto, attrezzature, di fatto utilizzata o ritenuta utile nell'attività degli assicurati.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Articolo 7. Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

E' altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti, compresi i lavoratori e collaboratori dell'Assicurato non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma di cui opera questi si avvalga per l'esercizio della propria attività.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

Articolo 8. Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e dell'articolo 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n° 38 e s.m., per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e del D.lgs 23/02/2000 n° 38 e s.m. o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall' INAIL.
3. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.
4. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all'attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.

Articolo 9. Precisazione ed estensione varie di garanzia R.C.T.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative offerte, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. responsabilità civile sia ai fini RCT che RCO, sia per colpa lieve che per colpa grave, per la RC ascrivibile al contraente ai sensi del D.P.R. 25.05.1985, n. 350 e del D. Lgs 9 aprile 2008 n° 81 e loro successive modificazioni ed integrazioni, con estensione della garanzia stessa alla RC personale del Legale rappresentante dell'ente, di Amministratori, Dipendenti,

- preposti e soggetti che collaborano all'attività assicurata.
2. responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, compreso l'esercizio di attrezzature spazzaneve montate su macchine operatrici e su autocarri, escluso il rischio della circolazione.
 3. responsabilità civile che può derivare all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.
 4. responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati.
 5. al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili, nonché di strade, vie, piazze, giardini, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, canali, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere.
 6. responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.
 7. rischio connesso ai servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
 8. danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini dell'Assicurato.
 9. danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
 10. responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, attività e pratiche culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, mercati, macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, servizi funebri con relativi impianti e macchinari e ogni altro servizio in genere, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dei padiglioni e degli stands. La garanzia comprende la proprietà ed uso di palchi mobili;
 11. responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre Società od Enti;
 12. responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di Scuole di ogni ordine e grado, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, giardini zoologici e simili. La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse lavoro/inserimenti lavorativi e i minori in affido.
 13. responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi

d'istruzione professionale; la garanzia inoltre comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da trasporti scolastici effettuati a mezzo di scuolabus e/o di altri veicoli, anche se di proprietà di Terzi (ferma l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti), da e per i centri di educazione, ricreativi, palestre, ecc ecc nonché all'abitazione e viceversa, comprese anche le visite e/o gite guidate ed autorizzate. Sono comprese attività ludiche, di formazione e/o hobbistiche, organizzate e/o gestite e/o patrocinate e/o promosse dall'Assicurato.

14. la garanzia comprende i rischi derivanti dall'utilizzo di armi da parte della Polizia Municipale, dalle attività di sorveglianza pubblica, sicurezza, affissioni, assistenza (compreso il rischio R.C. derivante dall'assistenza agli anziani a domicilio con l'ausilio anche di operatori non alla diretta dipendenza dell'Ente) beneficenze, igiene, ambulatori pubblici, policonsultori, esercizio di esazione tributi, contributi e tasse, notifica atti, serviziannonari e quant'altro inerente all'attività svolta dal Comune;
15. rischi connessi alla proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi e ricreativi, stadi;
16. rischi connessi alla proprietà e manutenzione delle piante, parchi pubblici e giardini con la precisazione che l'uso di anticrittogamici fa parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici. L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso delle macchine per giardino in dotazione ai servizi preposti.
17. rischi derivanti all'Assicurato nella sua qualità di proprietario di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari;
18. danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale (mobile e fissa), da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoni protettivi di corsia riservata ai mezzi pubblici, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza, da mancanza o insufficienza della pubblica illuminazione;
19. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
20. responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito d'esecuzione lavori.
21. responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali e o scolastiche, distributori automatici di cibi e bevande, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere.
22. responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
23. responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
24. responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compreso il "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art.8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994 ed il "responsabile dei Lavori", il "coordinatore della progettazione", il "coordinatore per l'esecuzione" per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D. Lgs. 494/96.
25. responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.
26. responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione: di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata; dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.
27. responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

28. responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

Articolo 10. Precisazioni ed estensioni inerenti la garanzia R.C.O.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge. Tuttavia la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di Legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30/06/1965 n. 1124 e DPR 23/02/2000 n° 38.

Articolo 11. Estensione alle malattie professionali.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla Magistratura.

Articolo 12. Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge D.lgs 209/2005e successive modifiche;
- b) da furto;
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatesi dopo la consegna, e a cose o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento lento e graduale dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) di qualsiasi natura derivante dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione dei dati;
- f) sono esclusi i danni da guerra, terrorismo e sabotaggio come eventi circoscritti e definiti dalle Leggi;
- g) conseguenti a violazione di Leggi, errori, omissione o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali.

Articolo 13. Precisazioni sulla qualifica di terzo.

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, addetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del Contraente medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i Dirigenti ed i Funzionari.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

MASSIMALI DI GARANZIA

Garanzia R.C.T.:

€ **1.000.000,00** (unmilione/00) per ogni sinistro;

€ **1.000.000,00** (unmilione/00) per ogni persona;

€ **1.000.000,00** (unmilione/00) per danni a cose e/o animali.

Garanzia R.C.O.:

€ **1.000.000,00** (unmilione/00) per ogni sinistro;

€ **1.000.000,00** (unmilione/00) per ogni persona;

Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € **1.000.000,00** (unmilione/00)